Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo nº 3-00017

Copia questo link Atto n. 3-00017 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 30 maggio 2018, nella seduta n. 8

<u>GRANATO</u>, <u>MONTEVECCHI</u>, <u>CORRADO</u>, <u>DE LUCIA</u>, <u>FLORIDIA</u>, <u>MARILOTTI</u>, <u>RUSSO</u>, <u>VANIN</u>- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il regolamento dell'autonomia scolastica, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riguardavano le materie obbligatorie oggetto di esame della terza classe della scuola secondaria di primo grado e il colloquio interdisciplinare su queste materie. Nell'elenco delle materie oggetto di esame non era inserita la religione cattolica. Incredibilmente, però, non veniva abrogato il comma 3 dell'art. 185 che riguardava la composizione della commissione d'esame che rimaneva ancorata ai docenti delle discipline oggetto di esame indicate nell'abrogato comma 1;

Attiva riferimenti normativi

nel tempo, quindi, nelle commissioni di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, era pretermesso l'insegnante di religione cattolica o l'insegnante di materia alternativa; considerato che:

l'abrogazione del comma 3 dell'art. 185 avviene solo nel 2017 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107", dove viene invece affermato, all'art. 8, comma 2, che tutti i docenti della classe fanno parte della commissione ("è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe");

tale affermazione però poco si coordina con un'altra, mai abrogata, contenuta nell'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 dove, al comma 4, si legge testualmente: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae";

tenuto conto che la complessità dell'attuale società impone di delineare un più moderno modello di scuola pubblica, democratica, laica, inclusiva e pluralista, in cui la libertà di coscienza possa trovare davvero un proprio spazio ed una propria dignità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga urgente ed improrogabile chiarire, prima dell'inizio degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, se l'insegnamento della religione cattolica sia tra le materie oggetto di esame e conseguentemente se l'insegnante IRC faccia parte della commissione, anche in considerazione dell'opacità nell'interpretazione del decreto legislativo n. 62 del 2017.